

AVV. MASSIMO TOGNA
Via Federico Cesi, n. 21
00193 Roma
tel. 06 68309429 - fax 06 68300454
PEC
massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it

AVV. PASQUALE FREDDINO
Via Nizza, n. 59
00198 Roma
tel. 06 8841724 - fax 06 8555032
PEC
pasqualefreddino@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

Ricorso

per il dott. **Stefano PIOVESAN** (C.F. PVSSFN79L04H501J) residente in 00128 Roma, via Romolo Gigliozzi n. 171, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dagli Avv.ti Massimo Togna (cod. fisc. TGNMSM72D13A345E; fax 066800454; PEC massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it) e Pasquale Freddino (cod. fisc. FRDPQL79B27L259A; fax 068555032; PEC pasqualefreddino@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in 00193 Roma, Via Federico Cesi, n. 21,

contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
 - **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - la **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- e nei confronti
- del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, del **Ministero dell'Interno**, del **Ministero della Cultura** e dell'**Avvocatura dello Stato**, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, con sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per l'annullamento

nei limiti dell'interesse del ricorrente,

previa sospensione cautelare

e adozione delle opportune misure interinali,

della graduatoria di merito del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*”, di cui al bando pubblicato in G.U., IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 104 del 31 dicembre 2021, nella parte in cui inquadra il ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella ad esso spettante, in una con ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, sebbene non esclusivo, riferimento: al Bando della procedura, ove interpretato, all’art. 7, nel senso di attribuire al ricorrente un solo punto per il rispettivo titolo di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, al pari di quanto previsto per la semplice laurea triennale e in luogo dei due punti spettanti; ove occorra, al verbale della Commissione d’esame, n. 15 del 5 ottobre 2022, recante la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli; al verbale delle operazioni di valutazione dei titoli del ricorrente; ad ogni altro verbale della Commissione d’esame; alla graduatoria finale di merito pubblicata il 24 febbraio 2023; alla “Graduatoria finale rettificata” pubblicata il 19 aprile 2023; ad ogni altro provvedimento, anche di estremi al momento non conosciuti, comunque connesso e pregiudizievole per gli interessi del ricorrente.

FATTO

1.- L’odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso in epigrafe, per il profilo Operatore amministrativo/assistente

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), documentando (tra gli altri titoli) il possesso di Laurea magistrale - LM-59 - in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, conseguita il 29 gennaio 2007 presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Egli ha superato la prova selettiva di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del bando riportando il punteggio di 24,625.

E' stato pertanto ammesso alla fase successiva, di valutazione dei titoli di merito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del bando.

Inopinatamente, all'atto della pubblicazione della graduatoria finale di merito, il ricorrente ha appreso che la Commissione esaminatrice gli aveva attribuito il punteggio totale di 25,625, collocandolo conseguentemente alla posizione n. 6535 su 18781 idonei della graduatoria di interesse (posizione poi ulteriormente fissata al n. 6640 nella "graduatoria rettificata" pubblicata in data 19 aprile 2023).

Tale determinazione, avendo l'odierno ricorrente presentato quale unico titolo di merito la suddetta laurea magistrale, è evidentemente frutto dell'erronea interpretazione dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso (il quale prevede che *"Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"*).

Come risulta dal verbale n. 15 del 5 ottobre 2022, la Commissione ha infatti stabilito di attribuire il medesimo punteggio (1 punto) a tutti i tipi di laurea, senza alcuna distinzione, con un'unica, irragionevole eccezione.

Poiché, infatti, la Commissione ha stabilito tra l'altro (*sub* 11) che *“in caso di laurea specialistica che è un naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1”*, ne consegue evidentemente che, ai candidati in possesso di laurea specialistica che non sia il naturale proseguimento della laurea triennale, sono stati riconosciuti 2 punti.

Ne consegue, altresì, che l'odierno ricorrente, pur avendo conseguito la laurea magistrale all'esito di un percorso di studi quinquennale, è stato irragionevolmente accomunato nel trattamento ai candidati in possesso di una mera laurea triennale.

Come espressamente evidenziato da un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di codesto Ecc.mo TAR (che fa seguito in particolare alla sentenza n. 12613 del 2021), tale determinazione ha portato ad un'irragionevole disparità di trattamento a danno dei candidati che, come il ricorrente, abbiano conseguito la laurea all'esito di un unico ciclo di studi di durata quinquennale.

* * * * *

I provvedimenti sin qui ricostruiti sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del proprio interesse, previa sospensione cautelare e adozione dei più opportuni provvedimenti interinali, anche di natura propulsiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando; dell'art. 1 del D.I. del 9 luglio 2009 in materia di equiparazione tra diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali; dell'art. 1 del D.P.R. n. 487 del 1994; dell'art. 14 del D.L. n. 80 del 2021; degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, sviamento e

disparità di trattamento. In subordine: illegittimità *in parte qua* dell'art. 7 del bando per violazione delle medesime disposizioni. Deve ritenersi manifestamente illegittima, anche e soprattutto alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR, la determinazione assunta dall'Amministrazione, che ha perpetuato una irragionevole disparità di trattamento fra i candidati che hanno conseguito una laurea triennale con successiva specializzazione biennale che non fosse "un naturale proseguimento della laurea", da un lato, e i candidati (come il ricorrente) che hanno conseguito direttamente una laurea a ciclo unico della durata di 5 anni, dall'altro.

La Commissione esaminatrice (sulla scorta della previsione di cui all'art. 7, comma 3, del bando di concorso, nonché dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione stessa) ha infatti attribuito un punto aggiuntivo, quale ulteriore titolo, ai soli possessori del diploma di laurea triennale che abbiano successivamente completato il ciclo di studi con una specializzazione biennale che non fosse "un naturale proseguimento della laurea", così irragionevolmente ed immotivatamente penalizzando candidati (come il ricorrente) che, pur avendo compiuto un percorso formativo (almeno) altrettanto qualificante, si ritrovano appiattiti sulla medesima posizione dei semplici laureati triennali.

Tale irragionevole determinazione importa, tra l'altro, la palmare violazione del decreto ministeriale del MIUR del 9 luglio 2009, che prevede l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Importa, prima ancora, l'irragionevole e immotivata violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, come declinati in particolare, per il reclutamento al pubblico impiego, all'art. 51 Cost., che impone la selezione dei candidati più meritevoli in condizioni di parità.

Importa, infine, l'evidente eccesso di potere (giacché il procedimento risulta deviato dal perseguimento del pubblico interesse al reclutamento dei candidati più meritevoli), che si manifesta altresì nelle cosiddette figure sintomatiche dell'irragionevolezza manifesta e della disparità di trattamento. A rigore, dunque, l'art. 7 del bando, al di là del suo tenore letterale, avrebbe dovuto essere interpretato nel senso conforme ai principi fondamentali dell'azione amministrativa, nonché al quadro normativo di riferimento, come chiaramente esplicitati anche dalla consolidata giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR.

Nel fissare i criteri generali di valutazione dei titoli, invero, la Commissione avrebbe ben potuto (e quindi dovuto) precisare l'interpretazione sistematicamente e teleologicamente corretta. E' per questo che si è lamentata, in via principale, la falsa applicazione dell'art. 7 del bando, chiedendo espressamente l'annullamento, ove occorra, anche del verbale di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli.

Va da sé tuttavia che, ove codesto Ecc.mo TAR ritenesse che la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del bando non sia suscettibile di tale corretta interpretazione, ne seguirebbe la necessità di disporre l'annullamento, *in parte qua*, del bando stesso (come richiesto in via subordinata).

Quel che è certo è che l'Amministrazione, se avesse inteso operare correttamente, avrebbe dovuto attribuire al ricorrente complessivi 2 punti

per il titolo di studio il cui possesso era documentato nella domanda di partecipazione (laurea magistrale conseguita all'esito di un percorso di studi quinquennale a ciclo unico), al pari di quanto previsto per la *“laurea specialistica che”* non sia *“un naturale proseguimento della laurea”*.

Ciò rende necessario che codesto Ecc.mo TAR ordini all'Amministrazione – se necessario previa pronuncia cautelare – di prendere in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame, nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato, della posizione del ricorrente.

1.1.- E' peraltro decisivo ribadire che tale critica ha da tempo trovato espresso accoglimento nell'ormai consolidata giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR, a partire dalla citata sent. n. 12613 del 2021, ove si è affermato che *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale”*, di talché, *“ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'irlogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”*.

Il principio è stato successivamente, costantemente ribadito sia in sede cautelare che in sede di merito, dando origine anche a diverse sentenze brevi ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. (tra le altre, a quanto risulta, nelle ordinanze nn. 1173, 1645, 1739, 2028 e 7961 del 2022, e nelle sentenze nn.

2520, 3739, 6512, 6947, 10104, 15056 e 16765 del 2022, nonché 578, 1853, 7060 e 7061 del 2023).

Nella sentenza n. 1853 del 2023, in particolare, codesto Ecc.mo TAR ha espressamente sottolineato ad esempio di essersi “*ripetutamente espresso sulla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli*”, richiamando, appunto, il proprio orientamento, ben noto alle Amministrazioni resistenti.

E' dunque addirittura sorprendente che esse siano nuovamente incorse nell'errore, attribuendo al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante.

Né rileva, naturalmente, che il richiamato indirizzo sia maturato in riferimento al precedente concorso cosiddetto RIPAM per 8171 posti, di cui al bando pubblicato in G.U. n. 62 del 6 agosto 2021, in cui il diploma di laurea triennale costituiva titolo necessario per l'accesso al concorso (di talché codesto Ecc.mo TAR ha stigmatizzato, in quel caso, che la laurea magistrale quinquennale venisse conteggiata, al pari della triennale, esclusivamente ai fini dell'accesso al concorso, e non quale titolo aggiuntivo).

Il *vulnus* evidenziato nelle richiamate statuizioni di codesto Ecc.mo TAR, infatti, consistendo in una “*illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*”, si ripete tal quale per effetto delle determinazioni qui contestate.

Ed è il caso di sottolineare, peraltro, che nella sentenza n. 3890 del 2022 il

Consiglio di Stato, nel confermare le statuizioni di codesto Ecc.mo TAR, ricordato che *“l’art. 1 del d.i. 9 luglio 2009 chiariva ulteriormente che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale, come dettagliatamente previsto nella tabella allegata¹”, ha avuto modo di precisare espressamente che “questo Collegio ritiene che la disposta equiparazione, sebbene sia finalizzata alla valutazione dei titoli per l’accesso ai concorsi pubblici, sia determinante anche per la ponderazione delle varie tipologie di laurea ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi”, giacché “del resto, il generale riferimento alla “partecipazione ai concorsi pubblici” deve essere inteso in senso globale, quindi riconoscendo la validità del titolo, non esclusivamente ai fini dell’accesso al concorso, ma anche per ulteriori finalità ad esso connesse (es. valutazione per il riconoscimento di titoli aggiuntivi)”.*

2.- Istanza cautelare. Si confida che da quanto sin qui esposto risulti un evidente *fumus* di fondatezza del gravame.

¹ ove, *“in merito alle “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”:*

a) si precisava che *“Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi: • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4); • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4; • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3; • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella”;*

b) con specifico riferimento al caso in esame, si prevedeva quindi che al diploma di laurea (DL) in scienze statistiche demografiche e sociali (Colonna 1) corrisponde la laurea specialistica della classe (dm 509/99) 90/S Statistica demografica e sociale (Colonna 3) e la laurea magistrale della classe (dm 270/04) LM-82 Scienze statistiche (Colonna 4)”.

Quanto al *periculum in mora*, deve considerarsi che i provvedimenti censurati comportano la lesione di diritti (quali quello al lavoro ed al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego sulla base del merito ed in condizioni di parità di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost.) costituzionalmente protetti, e in quanto tali, per definizione, non suscettibili di esatta riparazione per equivalente.

Deve per di più considerarsi che la graduatoria contestata è destinata allo scorrimento per soddisfare le esigenze di reclutamento di diverse Amministrazioni, sicché il ricorrente ha sicuro interesse a che i suoi titoli siano immediatamente riesaminati, onde vedersi attribuita in via interinale, ed eventualmente con riserva, la posizione che correttamente gli spetta nella graduatoria finale; interesse che peraltro corrisponde perfettamente all'interesse pubblico alla selezione dei candidati più qualificati ed alla celerità del procedimento, in funzione della continuità dell'attività amministrativa.

Sommessamente si segnala, peraltro, che, alla luce della consolidata giurisprudenza, il giudizio potrebbe essere definito, ove l'Ecc.mo Collegio lo ritenesse opportuno, con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; soluzione, questa, che consentirebbe di contemperare al meglio gli interessi del ricorrente con il suddetto interesse pubblico alla celerità ed alla certezza dell'azione amministrativa.

3.- Istanza di fissazione prioritaria dell'udienza di discussione per la sussistenza di un'unica questione di diritto, ex art. 72 cod. proc. amm.

Ricorrono senza dubbio i presupposti previsti dall'art. 72 cod. proc. amm., in quanto la delibazione del gravame richiede la soluzione di un'unica questione di diritto, relativa all'illegittima decurtazione del punteggio

spettante al ricorrente per il titolo di laurea. Né rileva in senso contrario la circostanza che, chiesto in via principale l'annullamento della graduatoria per falsa applicazione dell'art. 7 del bando, si sia chiesto, in subordine e ove necessario, l'annullamento *in parte qua* del bando stesso.

Si chiede pertanto che, ove l'Ecc.mo Collegio non ritenga di definire il giudizio con sentenza breve *ex art. 60* cod. proc. amm., si provveda alla fissazione in via prioritaria dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 72 cod. proc. amm, previa concessione dell'opportuna tutela cautelare.

4.- Quanto al governo delle spese di lite. In ogni caso, considerata la sussistenza di un consolidato indirizzo di codesto Ecc.mo TAR perfettamente in termini, e ben noto alle Amministrazioni resistenti, si confida che vorrà disporsi la rifusione delle spese e dei compensi di lite della fase cautelare e del giudizio di merito, da liquidarsi nella rigorosa applicazione dei vigenti parametri di liquidazione giudiziale e da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che se ne dichiarano antistatari per aver anticipato le spese e per non aver riscosso i compensi.

Si rimette alla prudente valutazione dell'Ecc.mo Collegio se ricorrano gli estremi del danno ulteriore da lite temeraria, da liquidarsi eventualmente in via equitativa in favore del ricorrente, costretto a proporre il presente gravame nonostante la sussistenza del più volte richiamato, pacifico indirizzo giurisprudenziale in materia di concorsi cosiddetti RIPAM.

5.- Istanza di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami. Il ricorso verrà tuzioristicamente notificato, ai fini dell'ammissibilità, ad almeno uno dei possibili controinteressati, come prescritto dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

Si formula comunque sin d'ora, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio lo

ritenesse necessario, istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., tramite pubblicazione di un apposito annuncio sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del presente gravame, voglia disporre l'annullamento nei limiti dell'interesse del ricorrente, previa sospensione cautelare e adozione dei più opportuni provvedimenti interinali, anche di natura propulsiva, dei provvedimenti di inquadramento del ricorrente nella graduatoria finale del concorso contestato, come meglio indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con ogni conseguente adempimento a carico dell'Amministrazione.

Con vittoria di spese e compensi della fase cautelare e della fase di merito, da liquidarsi secondo i valori medi dei vigenti parametri giudiziali di liquidazione e da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari per aver anticipato le prime e non interamente riscosso i secondi, e con diritto alla restituzione del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 066832318 o all'indirizzo di posta elettronica certificata massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato ed attiene a procedura di reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si produrranno documenti come da separato indice.

Avv. Massimo Togna

Avv. Pasquale Freddino